



Imponendo ai vettori aerei l'obbligo di trasportare i bagagli registrati del passeggero senza supplemento di prezzo, la normativa spagnola è contraria al diritto dell'Unione

Il prezzo da pagare per il trasporto dei bagagli registrati non è un elemento inevitabile e prevedibile del prezzo del trasporto aereo, ma può costituire un supplemento di prezzo opzionale

La normativa spagnola vieta ai vettori aerei di assoggettare la registrazione dei bagagli dei passeggeri al pagamento di un supplemento di prezzo opzionale.

Nell'agosto 2010 la compagnia aerea Vueling Airlines ha aumentato di EUR 40 il prezzo di base di quattro biglietti aerei andata-ritorno La Coruña (Spagna) – Amsterdam (Paesi Bassi), acquistati dalla sig.ra Arias Villegas (EUR 241,48), a seguito della registrazione online, da parte della medesima, di due bagagli. La sig.ra Villegas ha pertanto presentato reclamo nei confronti della Vueling, ritenendo che il contratto di trasporto aereo concluso con detta compagnia fosse viziato per la presenza di una clausola abusiva. L'Istituto Galego de Consumo de la Xunta de Galicia (Istituto per la tutela dei consumatori della comunità autonoma di Galizia, Spagna) ha quindi inflitto alla Vueling una sanzione amministrativa di EUR 3000.

Investito del procedimento, lo Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 1 de Ourense (Tribunale amministrativo n. 1 di Ourense, Spagna) chiede alla Corte di giustizia se la normativa spagnola sia compatibile con il principio della libertà in materia di tariffe sancito dal diritto dell'Unione¹. Sostanzialmente, si tratta di chiarire se il diritto dell'Unione sia atto a rimettere in discussione il modello economico adottato da talune compagnie aeree successivamente alla liberalizzazione del settore, quali, in particolare, le compagnie «low cost».

Nell'odierna sentenza, la Corte risponde dichiarando che **il diritto dell'Unione non ammette una normativa che, come quella spagnola, obbliga i vettori aerei, in qualunque circostanza, a trasportare non solo il passeggero, ma anche i suoi bagagli registrati per il prezzo del biglietto aereo e senza supplemento di prezzo.**

La Corte afferma che **il prezzo da pagare per il trasporto dei bagagli registrati dei passeggeri aerei non configura un elemento inevitabile e prevedibile del prezzo del servizio di trasporto aereo, ma può costituire, ai sensi del diritto dell'Unione, un supplemento di prezzo opzionale, relativo ad un servizio complementare.**

La Corte al riguardo sottolinea che, con l'utilizzo sempre più generalizzato del trasporto aereo, i modelli commerciali delle compagnie aeree hanno conosciuto un'evoluzione notevole. In tal senso, varie compagnie seguono attualmente un modello commerciale consistente nell'offrire servizi aerei a prezzo minimo. Nell'ambito di tale modello, il costo legato al trasporto dei bagagli, in quanto componente del prezzo di tali servizi, è un elemento importante. Pertanto, i vettori aerei interessati possono voler richiedere a tale titolo il pagamento di un supplemento. La Corte segnala inoltre che non può escludersi che taluni passeggeri aerei preferiscano viaggiare senza bagaglio registrato, se ciò comporta una riduzione del prezzo del loro titolo di trasporto. **Alla luce di tali considerazioni,**

¹ Articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU L 293, pag. 3).

il servizio di trasporto dei bagagli registrati non può essere considerato obbligatorio o indispensabile per il trasporto dei passeggeri.

Invece, la Corte dichiara che i bagagli non registrati, vale a dire i bagagli a mano, in linea di principio devono essere considerati un elemento indispensabile del trasporto di passeggeri. Di conseguenza, il trasporto dei bagagli a mano non può essere sottoposto al pagamento di un supplemento di prezzo, a condizione che essi rispondano a requisiti di peso e dimensioni ragionevoli e soddisfino le prescrizioni applicabili in materia di sicurezza. Al riguardo la Corte rileva che sussistono differenze tra il servizio di trasporto dei bagagli registrati e quello dei bagagli a mano. Infatti, la gestione e la custodia dei bagagli registrati possono determinare costi aggiuntivi a carico del vettore aereo, il che non si verifica nel caso del trasporto dei bagagli a mano. Inoltre, la responsabilità del vettore per danni ai bagagli è maggiore quando essi sono registrati rispetto a quando non lo sono.

La Corte sottolinea che **la normativa spagnola manifestamente non consente ai vettori aerei di addebitare un supplemento per il trasporto dei bagagli registrati e, pertanto, di fissare liberamente un prezzo per il trasporto dei passeggeri.** In proposito, la Corte afferma che il diritto dell'Unione ammette che gli Stati membri disciplinino taluni aspetti relativi al contratto di trasporto aereo, in particolare al fine di tutelare i consumatori contro pratiche abusive. Essa rammenta nondimeno che una simile normativa nazionale non può rimettere in discussione le disposizioni tariffarie stabilite a livello dell'Unione.

La Corte segnala infine che la normativa spagnola vieta che un prezzo differente sia fissato in funzione della possibilità o meno di registrare bagagli per mezzo del titolo di trasporto. In tal modo, detta normativa:

- contravviene al diritto dei vettori aerei di fissare liberamente il prezzo dovuto per il trasporto dei passeggeri aerei nonché le condizioni per l'applicabilità di tale prezzo e

- è atta a rimettere in discussione l'obiettivo di un'effettiva comparabilità dei prezzi, stabilito dal diritto dell'Unione; infatti, i vettori aerei interessati da una simile normativa non sono autorizzati a indicare una tariffa separata per il servizio di trasporto dei bagagli registrati, mentre le compagnie aeree soggette alla normativa di un altro Stato membro possono farlo.

Spetta comunque alle autorità nazionali verificare, se del caso, se la Vueling rispetti gli obblighi di informazione e trasparenza cui è tenuta per quanto riguarda i supplementi di prezzo (questi devono essere comunicati in modo chiaro, trasparente e non ambiguo all'inizio di qualsiasi processo di prenotazione e devono esser oggetto di un esplicito consenso da parte del cliente)².

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582

Immagine della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106

² Articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 1008/2008.